

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 5667/2026
Roma, lì, 11/02/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

ANNA MARIA DE SANTIS - Presidente -
MASSIMO PERROTTI
ALESSANDRO LEOPIZZI
FABIO MOSTARDA - Relatore -
FRANCESCA SBRANA
ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 2313/2025
CC - 18/12/2025
R.G.N. 33670/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato in ██████████ il ██████████

avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 09/05/2025
parte civile (non ricorrente):

██████████ nato a ██████████ il ██████████

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ██████████ del foro di
Pescara, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/05/2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la
sentenza del 13/11/2023 con la quale ██████████ era stato condannato alla pena di anni
5, mesi 3 di reclusione ed € 1.200 di multa per i reati di cui agli artt. 628, commi 1, 2 e 3 n.
3quiquies cod. pen. (capo 1) e 582, 585 in rif.to all'art. 576 n. 1 cod. pen. (entrambi
aggravati ex art. 71 D. Lgs 159/11), unificati dal vincolo della continuazione, previa
concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestata,
oltre alle pene accessorie di legge, nonché al risarcimento del danno in favore della parte
civile costituita ██████████

Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito l'imputato (all'epoca destinatario
dell'avviso orale del Questore), il 16/01/2020, aveva sottratto a ██████████ il borsello
(contenente due cellulari, occhiali e generi alimentari, con violenza (consistita nel colpirlo
ripetutamente), cagionando altresì allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in giorni 15.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il
suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente
necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in relazione al mancato annullamento della sentenza di primo grado per essere
stato il giudizio illegittimamente celebrato in assenza dell'imputato. Il difensore deduce: che
all'udienza del 08/02/2022 l'imputato risultava detenuto per altra causa, sicché il Tribunale
aveva rinviato il processo al 12/04/2022 disponendo la traduzione dello stesso; che tuttavia

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: FABIO MOSTARDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7c33ab64c612bbbd
Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ec9072ate985



all'udienza di rinvio l'imputato, non comparso, era stato dichiarato assente nonostante non fosse stata acquisita la sua rinuncia a comparire e senza che il difensore avesse comunicato la sua avvenuta scarcerazione; che anche le successive udienze erano state celebrate senza l'imputato, irritualmente dichiarato assente; che si era quindi determinata una nullità assoluta dell'udienza del 12/04/2022 e delle successive e quindi della sentenza di primo grado.

2.2 Con il secondo motivo di deduce mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla inutilizzabilità (eccepita nei nuovi motivi di appello) delle dichiarazioni pre-dibattimentali della persona offesa acquisite ex 512 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la Corte di appello non aveva motivato in ordine al fatto che le dichiarazioni della vittima erano state irritualmente acquisite in quanto: a) il PM, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio, di fronte alla denuncia di un soggetto ottuagenario avrebbe potuto e dovuto disporre l'incidente probatorio; b) il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni della vittima – prova senz'altro decisiva – sulla base di un certificato medico che non attestava che il decadimento cognitivo del testimone (e quindi l'impossibilità di assumere la sua deposizione nel contraddittorio) fosse grave e permanente e quindi tale da giustificare l'applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen.

2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante “costituzionale” della particolare tenuità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024.

3. Il 05/12/2025 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del PG, con la quale ha ribadito l'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dei motivi ivi dedotti.

4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un *error in procedendo* ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta: che all'udienza dell'8/02/2022 il difensore ha chiesto un rinvio a causa del suo impedimento a comparire per motivi di salute; che il Tribunale ha accolto l'istanza rinviando al 12/04/2022 e disponendo la traduzione imputato all'epoca detenuto per altra causa; che il 10/02/2022 la Casa di Reclusione di [REDACTED] ha comunicato all'A.G. precedente che il [REDACTED] era stato scarcerato per fine pena il giorno precedente (09/02/2022); che all'udienza del 12/04/2022, alla presenza del difensore (che peraltro nulla ha eccepito), stante la mancata comparizione dell'imputato, il tribunale ha disposto procedersi in sua assenza. Ciò premesso, è evidente che l'eccezione di nullità sollevata dal difensore è priva di fondamento in quanto il 12/04/2022 l'imputato risultava libero e nessuno ha allegato l'esistenza di altro suo impedimento a comparire, sicché legittimamente il Tribunale ha disposto procedersi in assenza sussistendone i presupposti di legge.

2. Anche il secondo motivo di ricorso – con cui si deduce “mancanza o illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. e all'utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla persona offesa” – è inammissibile per le seguenti ragioni.



In primo luogo, va ricordato che la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 842 del 08/11/2007, dep. 2008, Ubbidente, Rv. 238664 – 01).

Ciò detto, la Corte di appello (a p. 7 della sentenza), esaminando il motivo di gravame proposto dalla difesa, ha adeguatamente motivato in ordine a tutti i presupposti per l'applicabilità dell'art. 512 cod. proc. pen., rilevando: a) che a differenza di quanto dedotto dall'appellante la sola età avanzata del dichiarante, in mancanza (al momento della sua denuncia) di ulteriori elementi, non poteva di per sé costituire ragione per ritenere probabile la successiva irripetibilità della deposizione dibattimentale; ciò tanto più che la patologia neurologica causa del decadimento cognitivo della persona offesa (morbo di Parkinson) era emersa solo dal certificato medico del giugno del 2023, mentre nelle udienze dell'ottobre del 2022 e del marzo 2023 il denunciante non era comparso a causa di problemi fisici di tutt'altra natura, sicché si poteva anche ragionevolmente escludere che nel momento (gennaio 2020) in cui il [REDACTED] aveva sporto la denuncia poi acquisita al dibattimento vi fossero indizi della possibile insorgenza della suddetta patologia neurologica; b) che dal certificato medico del giugno 2023 emergeva che il [REDACTED] (all'epoca ottantaquattrenne) era affetto da morbo di Parkinson e presentava decadimento cognitivo; ciò, non solo rendeva impossibile l'assunzione della deposizione, ma stante la notoria natura degenerativa della malattia in questione, rendeva evidente la non reversibilità della situazione; peraltro va anche rilevato che nel certificato medico del 24/06/2023 (contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente) il medico curante non ha certificato solamente che il testimone era affetto da morbo di Parkinson e presentava decadimento cognitivo, ma attestava che lo stesso era incapace a deambulare e presentava "assenza di pensiero logico e critico".

Ciò detto, il Collegio ritiene che si è in presenza di motivazione del tutto congrua e peraltro in linea con quanto più volte affermato da questa Corte (si veda Sez. 5, n. 31728 del 20/06/2023, L., Rv. 285768 – 01, secondo la quale l'avanzata età anagrafica del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenza quale presupposto del loro ingresso nel fascicolo del dibattimento e della loro utilizzazione in giudizio ex art. 512 cod. proc. pen., salvo che, al momento dell'escussione, fosse seriamente pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti, che il dichiarante non sarebbe stato in grado di ripeterle in dibattimento). Questa Corte ha altresì chiarito che è legittima la lettura in dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado di ripeterle, perché affetta da un'infermità sopravvenuta tale da impedirle la partecipazione all'udienza in modo vigile e attivo, senza che sussista l'obbligo da parte del giudice di convocare preventivamente il teste, una volta prodotta la certificazione medica attestante tale infermità (Sez. 2, n. 27256 del 17/05/2019, Rv. 276659 – 01, in fattispecie, analoga a quella in esame, relativa a teste affetto da deterioramento cognitivo).

Contrariamente a quanto dedotto (peraltro in maniera generica) dalla difesa del ricorrente, non sussiste alcun profilo di illogicità nella motivazione della sentenza di appello impugnata.

3. Il terzo motivo è privo di specificità intrinseca ed estrinseca, in quanto il difensore si limita a reiterare un motivo di appello sul quale il giudice *a quo* ha adeguatamente motivato con motivazione (tutt'altro che illogica o contraddittoria), con la quale il ricorrente di fatto non si confronta. I giudici di appello (p. 6 della sentenza) hanno infatti respinto il motivo aggiunto



di appello con il quale l'appellante chiedeva il riconoscimento della attenuante (introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024) della lieve entità della rapina, rilevando che, anche per le ragioni che avevano esposto in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il fatto era grave e allarmante, tenuto conto: che era stata usata una violenza non modesta e reiterata ai danni una persona ultraottantenne; che le lesioni riportate dall'anziano (anche fratture) non potevano ritenersi lievi (anche in considerazione dell'età avanzata della vittima); che il valore dei beni sottratti (due cellulari, due paia di occhiali e generi alimentari) non era certamente esiguo; che l'imputato era plurirecidivo per reati della stessa indole. Si tratta di motivazione corretta e congrua. In primo luogo va rilevato che la sentenza della **Corte costituzionale, 13 maggio 2024 n. 86, ha affermato che la riduzione della pena dalla stessa introdotta deve essere «riservata alle ipotesi di lesività davvero minima», rispetto alle quali l'a** sproporzione dell'elevato minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice non potrebbe trovare rimedio neppure con l'applicazione delle attenuanti generiche e/o dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. La Corte ha poi precisato che l'attenuante presuppone comunque una valutazione globale del fatto (natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, entità del danno o del pericolo), e che tra gli indici rivelatori della particolare tenuità vi sono anche l'estemporaneità della condotta, la scarsità dell'offesa personale alla vittima, l'esiguità del valore sottratto, l'assenza di profili organizzativi dell'azione criminosa. Tutti elementi, quelli da ultimo indicati, che sono stati valutati dai giudici di appello e reputati inesistenti nel caso in esame. Ciò detto, con gli argomenti esposti dalla Corte di appello il difensore non si confronta in quanto non indica neppure le specifiche ragioni per le quali i plurimi elementi ostativi al riconoscimento dell'attenuante valorizzati dal giudice precedente non sussistevano o non erano rilevanti.

4. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

Per la natura dei fatti oggetto del presente giudizio si ritiene di disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/12/2025

Il Consigliere estensore
FABIO MOSTARDA

Il Presidente
ANNA MARIA DE SANTIS

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

